

COMUNE DI ALIA

(Provincia di Palermo)

ANNO 1994

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 42 del Registro.

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento
tassa O.S.A.P.

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno 9 del mese di Maggio alle ore 16,30, nella casa comunale, a seguito di:

- determinazione del Presidente
- domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica
- richiesta del Sindaco

Inviata al CO.RE.CO.
Sezione Provinciale _____
Sezione Centrale 1
il 30 11.10.1994
Prot. n° 6643

ed in conformità all'art. 20 della l.r. 7/92 e dell'art. 44 della l.r. 26/93, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ~~ordinaria~~ straordinaria nelle persone di:

CARTABELLOTTA Dario	<u>Presente</u>	9) LO BUE	Antonino	<u>Presente</u>
) LA MENDOLA Antonino	<u>Presente</u>	10) FATTA	Rosario	<u>Presente</u>
) SIRAGUSA Vincenzo	<u>Assente</u>	11) BLANDA	Calogero	<u>Presente</u>
) CARDELLA Antonino	<u>Presente</u>	12) ALBERGAMO	Ignazio	<u>Presente</u>
) DIPIAZZA Pasquale	<u>Assente</u>	13) DI PASQUALE	Gioacchino	<u>Presente</u>
) MASCARELLA Antonina	<u>Presente</u>	14) TALAMO	Angelo	<u>Presente</u>
) CASTELLO Salvatore	<u>Presente</u>	15) GRANATA	Antonino	<u>Presente</u>
) RUNFOLA Gioacchino	<u>Assente</u>			

TOTALE PRESENTI: 12 TOTALE ASSENTI: 3

presiede il Dr. Dario Cartabellotta nella qualità di Presidente

partecipa il Dr. Francesco Fiorello nella qualità di Segretario Comunale Capo

partecipa il Sig. Guglielmo Felice nella qualità di Vice Sindaco

Pasquale Gioacchino nella qualità di Assessore

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto 12 iscritto all'ordine del giorno "Approvazione nuovo regolamento tassa O.S.A.P." e illustra la proposta dalla Giunta. Dopo di che dichiara aperta la discussione.

Chiesta ed ottenuta la parola, il consigliere Di Pasquale Gioacchino interviene con proposta di modifica o di rettifica in ordine a taluni articoli del regolamento proposto dalla Giunta. In particolare:

- sull'art. 6 si dichiara d'accordo con la proposta della Commissione Edilizia di prevedere, ai fini della suddivisione del territorio comunale, le zone A e B nella prima categoria;

- all'art. 9 propone di modificare la dizione "potrà prescrivere" con "prescrive";

- agli artt. 20 e 21, premesso che, a suo avviso quale criterio generale è opportuno distinguere fra occupazione permanente e occupazione temporanea, Di Pasquale propone di applicare la tariffa minima per le occupazioni permanenti e la tariffa massima per l'occupazione temporanea di cui all'art. 21, ed infine per il comma 9 la riduzione del 30%.

Il Presidente, consigliere Cartabellotta Dario, propone le seguenti modifiche riguardanti l'art. 21:

- comma 4°: (occupazione effettuata in occasione di fiere e mercati) aumento della tariffa del 50%;

- comma 6: (occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune) aumento del 30%;

- comma 7: (tariffe per occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie) riduzione del 50%;

- comma 10 (occupazione di durata non inferiore a giorni 15) riduzione del 30%;

Il consigliere Di Pasquale Gioacchino, proseguendo il suo intervento, propone di quantificare nell'importo di £. 300.000, £. 200.000, £. 100.000 le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale (art. 22) ed in £. 30.000, £. 20.000, £. 10.000 le medesime occupazioni aventi natura temporanea di durata non superiore a 30 giorni.

Il consigliere Albergamo Ignazio, con riferimento all'art. 25, propone di modificare la dizione da "Intendenza di Finanza" a "Direzione Regionale delle Entrate".

Chiusa la discussione.

COMUNE DI ALIA

(Provincia Palermo)

OGGETTO: Proposta di deliberazione relativa a : Approvazione
nuovo regolamento comunale per
l'applicazione della Tassa U.S.A.P.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Visto l'art.53 della legge n°142 dell'08.06.1990;

- Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale ~~del Comune Municipale~~ relativa all'oggetto sopra riportata
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica;

ALIA LI 18 APR. 1994

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]

COMUNE DI ALIA
Provincia di Palermo

SEDUTA DI ~~GIUNTA~~ DEL 09.05.74
CONSIGLIO

Proposta di deliberazione di ~~Com.~~/C.C. avente per oggetto: Affidamento
nuovo regolamento comunale per l'applicazione dello
Tassa O.S.A.P.

PARERE DI LEGITTIMITA'

- ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre ~~alla Com.~~ - al C.C.
- VISTO l'art. 53 nonché l'art. 55, comma 5°, della legge 08 Giugno 1990, n° 142, recepita con L.R. n° 48/91;
- VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore in ordine alla regolarità tecnica;
- RITENUTO la stessa proposta esente da vizi di legittimità;
- ESPRIME parere FAVOREVOLE sotto il profilo di legittimità della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alia, li 06.05.74

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORELLO Dr. Francesco



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il Capo II del D.Lgs. n. 507, in data 15 novembre 1993, concernente la revisione ed armonizzazione della "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";
- Dato atto, ai fini del disposto dell'art. 43 del D.Lgs. n. 507/1993, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 dicembre 1991, risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di n. 4402 abitanti, per cui il Comune appartiene alla Classe V;
- Visto l'art. 40 dello stesso D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;
- Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta municipale;
- Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;
- Visto il capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con L.R. 48/91;
- Visto lo statuto comunale;
- Uditi i consiglieri intervenuti nel dibattito con proposta di modifica ed integrazione al testo del regolamento proposto dalla giunta;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi della legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime, favorevole, espressa per alzata di mano di n° 12 consiglieri presenti e votanti (assenti: Siragusa, Dipiazza, Runfola) il cui esito è stato accertato dagli scrutatori

D E L I B E R A

- Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il
"REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE", che si compone di n° 30 articoli e che, allegato, forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

I lavori del Consiglio vengono chiusi alle ore 22,25.

COMUNE DI ALIA
PROVINCIA DI PALERMO

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sarà gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:

a) in forma diretta.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART.4

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura,

effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART.5 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART.6 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4, sentita la commissione edilizia sono classificate nelle seguenti categorie:

- prima categoria :centro abitato(zone A e B comprese nella delimitazione del P.R.G. approvato con D.A. 301/1985);
- seconda categoria : zone limitrofe all'abitato urbanizzate (zone B1 di completamento, zone C, zone per servizi limitrofe al centro abitato e zone di completamento e di espansione ,zone B2, C3, zone D e D1, zone per servizi in c/da Chianchitelle);
- terza categoria :zona periferica(la rimanente parte del territorio).

ART.7 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

CAPO II NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART.8

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, recepita con L.R. 10/91, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in un mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, detto termine è prorogato di trenta giorni.

ART.9

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessioni o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco prescrive il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART.10

AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 2 e 3, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

3. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART.11 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare di cui al precedente articolo 10 dovrà prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto. La nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART.12

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1 L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le eventualmente prescritte da norme particolari.

2 L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART.13

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi. Il soggetto interessato al fine di ottenere il rimborso della tassa deve presentare apposita istanza entro due mesi dalla notifica del provvedimento di revoca, pena la decadenza del diritto stesso.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso, lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART.14
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 13.

ART.15
NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di sostanze esplosive o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo

l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART.16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuare senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passabili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART.17
PASSI CARRABILI-ACCESSI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sul marciapiede, o comunque, da una modifica del piano stradale inteso a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse a utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART.18
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della

concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART.19

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini dicui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

ART.20

OCCUPAZIONI PERMANENTI - TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale:

Classe V- tariffa prima categoria -	per mq.	£.34.000
seconda categoria	per mq.	£.20.000
terza categoria	per mq.	£.11.000

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a), è ridotta ad un terzo.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.

3. Per i passi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50%.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di

carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.

ART.21

OCCUPAZIONI TEMPORANEE. TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) suolo comunale:

Classe V - prima categoria	tariffa	per mq.	£.2.000;	<i>Contro 1,4</i>
seconda categoria	tariffa	per mq.	£ 1.000;	<i>P 0,52</i>
terza categoria	tariffa	per mq.	£ 600;	<i>per 501</i>

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta ad un terzo ;

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art.46 del D. Lgs 507/93.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa aumentata del 30%.

7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

10. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 30%.

ART. 22

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - TARIFFE

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale la
tassa é determinata in base alle misure tariffarie di seguito indicate:

Prima categoria : tariffa	£ 300.000	per Km lineari o frazione;
Seconda categoria:tariffa	£ 200.000	per Km lineari o frazione;
Terza categoria:tariffa	£ 100.000	per Km lineari o frazione.

Per le occupazioni di cui sopra aventi carattere temporaneo la tassa é
determinata in misura forfetteria sulla base delle seguenti misure :

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino ad un
chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni:

Prima categoria: tassa complessiva	£ 30.000;
Seconda categoria: " "	£ 20.000;
Terza categoria: " "	£ 10.000.

La tassa di cui sopra è aumentata del 50 per cento per le occupazioni
superiori al Km lineare. Per le occupazioni di durata superiore a trenta
giorni la tassa vè maggiorata nelle seguenti misure percentuali :

- 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni : 30 % ;
- 2) occupazioni di durata superiore a novanta e fino a 180 gioni : 50 % ;
- 3) per le occupazioni di durata maggiore : 100 % .

ART.23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei
relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e
del sottosuolo comunale é dovuta la seguente tassa:

a) centro abitato	£ 60.000;
b) zona limitrofa	£ 50.000;
c) zone periferiche	£ 30.000.

2. La tassa si applica ai distributori di carburante muniti di un
solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se
il serbatoio é di maggiore capacità, la tariffa é aumentata di un quinto
per ogni mille litri o frazione di mille litri.

2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e
soprassuolo é dovuta la seguente tassa annuale:

a) centro abitato	£ 20.000;
b) zona limitrofa	£ 15.000;
c) zona periferica	£ 10.000.

ART.24
ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART.25
CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

a) alla Direzione Regionale dell'Entrate sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1992, n.413".

ART.26
SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art.18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART.27
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.28
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.29
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.30
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art.56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, 507).

Il Presidente
F.to Dr. Dario Cartabellotta

Il Consigliere Anziano
F.to Cardella Antonino

Il Segretario Comunale
F.to Dr. F.sco Fiorello

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Alia, li 27/06/1994

Affissa all'albo pretorio il 29/06/1994 vi rimarrà per 15 giorni
Il Segretario Comunale

Defissa dall'albo pretorio il 13 GIU 1994 Il Messo Comunale
Pubbl. del 14.7.94 21/01.7.94 F.to Fiorello

**DENUNCE DI ILLEGITIMITA' O VIZI DI COMPETENZA
CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI**

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza
in data _____ ai sensi dell'art. 15 commi 3° e 5° della l.r.
3.12.91 n° 44 viene oggi trasmessa al CO.RE.CO., Sezione Palermo, per il
controllo dei vizi denunciati.
Alia, li _____ Il Segretario Comunale

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 562 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno
29/06/1994 all'albo pretorio ed è rimasto esposto per 15 giorni
consecutivi.
Alia, li _____ Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo
preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge
all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 1° della l.r.
44/91.
Alia, li _____ Il Segretario Comunale

IL CORECO Sezione Provinciale/Centrale di Palermo, nella seduta del
16.06.94 dec. N° 3422/3538 non ha riscontrato vizi di legittimità.

IL CORECO Sezione Provinciale/Centrale di Palermo, nella seduta del
_____ dec. N° _____ ha annullato l'atto di che trattasi.